

Sentenza n. 13711/2016 pubbl. il 15/12/2016  
RG n. 13835/2014

13835/2014



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Vincenzo Perozziello  
dott. Angelo Mambriani  
dott. Maria Antonietta Ricci

Presidente Relatore  
Giudice  
Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **13835/2014** promossa da:

**FALL.TO URBAN SCREEN SPA IN LIQ.** (C.F. 05842720962), con il patrocinio dell'avv. DEGLI OCCHI CESARE MASSIMO BONAVENTURA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO MAGENTA, 84 20123 MILANO presso il difensore avv. DEGLI OCCHI CESARE MASSIMO BONAVENTURA

ATTORE/I

contro

**ANDREA GIOVANNI DI STEFANO** (C.F. DSTNRG64H06F205K)  
**FILIPPO MONTESI RIGHETTI** (C.F. MNTFPP56T01H501R), con il patrocinio dell'avv. MIONI ALBERTO MARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO PORTA ROMANA, 108 20122 MILANO presso il difensore avv. MIONI ALBERTO MARIA  
**GIANCARLO RUSSO CORVACE** (C.F. RSSGCR53A27L049J) con il patrocinio dell'avv. MIONI ALBERTO MARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO PORTA ROMANA, 108 20122 MILANO presso il difensore avv. MIONI ALBERTO MARIA  
**FAUSTO COLOMBO** (C.F. CLMFST47L07A759U), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO BARBARA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA MARIA, 35 20122 MILANO presso il difensore avv. COLOMBO BARBARA  
**GIANFRANCO FORCELLA** (C.F. FRCGFR72B28A794L),

CONVENUTO/I

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come di seguito:

pagina 1 di 15

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECON CAS Serial#: 96684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECON CAS Serial#: 131407



Sentenza n. 13711/2016 pubbl. il 15/12/2016  
RG n. 13835/2014

#### ATTORE

- 1.- accertare e dichiarare che, per tutti i motivi illustrati in atti, i dottori Filippo Montesi Righetti, Andrea Giovanni Di Stefano, Giancarlo Russo Corvace, Fausto Colombo e Gianfranco Forcella sono responsabili, in via solidale, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2394, 2394 *bis* e 2407 c.c. dei danni cagionati alla Società e ai creditori sociali per i fatti, i comportamenti e le omissioni illustrati in atti e, per l'effetto
- 2.- condannare, in solido tra loro, i signori Filippo Montesi Righetti, Andrea Giovanni Di Stefano, Giancarlo Russo Corvace, Fausto Colombo e Gianfranco Forcella al risarcimento a favore del Fallimento di Urban Screen s.p.a. in liquidazione di tutti i danni cagionati alla società e ai creditori sociali, quantificabili, allo stato, in euro 6.193.484,69, o in quella diversa maggiore o minor somma che fosse determinata in corso di causa, anche sulla base dei diversi criteri di liquidazione indicati in atti e/o in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., nonché interessi dal dovuto al saldo;
- 3.- in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del presente giudizio.

#### CONVENUTI

##### **Filippo Montesi Righetti e Giancarlo Russo Corvace,**

\*in via preliminare, accertata e dichiarata la intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità promossa a carico dei dott. Filippo Montesi Righetti e Giancarlo Russo Corvace, respingere le domande attoree in quanto inammissibili e/o infondate;

\*in via principale, rigettare le domande attoree anche nel merito essendo le stesse infondate sia in punto di *an debeatur*, sia in punto di *quantum debeatur* per tutte le ragioni esposte in atti

##### **Fausto Colombo**

###### **In via preliminare:**

- 1) Accertata e dichiarata la persistente indeterminatezza della domanda attorea, anche dopo il deposito della memoria integrativa del 6.11.2014 da parte del Fallimento, per tutti i motivi esposti in atti, di chiarare la nullità dell'azione promossa dalla Curatela;
- 2) Accertare e dichiarare il decorso del termine prescrizione di 5 anni, senza che vi sia stata alcun atto interruttivo da parte della società in bonis e/o del Fallimento, e per l'effetto rigettare tutte le pretese azionate dal Fallimento Urban Screen nei confronti del Rag. Colombo, in quanto prescritte;

###### **Nel merito:**

- 3) Rigettare, in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché sprovviste di prova, per i motivi esposti in atti, tutte le domande svolte dal Fallimento Urban Screen nei confronti del Rag. Colombo;

###### **In via subordinata**

- 4) Nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento delle conclusioni svolte in via principale, accertata e dichiarata la limitata incidenza causale sul presunto danno patito dalla società poi fallita della condotta del Rag. Colombo, ripartire le quote di responsabilità tra i diversi coobbligati, in proporzione della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate;

###### **In ogni caso:**

Ordinare, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive, addirittura caluniose, contenute nella memoria ex art. 183, VI comma c.p.c., n. 2 a pagina 10 e 11, meglio indicate nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. del convenuto Colombo.

- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

pagina 2 di 15

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECONOMICA Serial#: 96684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECONOMICA Serial#: 131407



Sentenza n. 13711/2016 pubbl. il 15/12/2016  
RG n. 13835/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'atto introduttivo del presente giudizio parte attrice ha proposto azione di responsabilità avverso cessati amministratori e sindaci della società fallita lamentando una pluralità di condotte di mala gestio asseritamente cagionative dell'intero dissesto o comunque di gravi danni al patrimonio sociale.

Nella specie si discute di società inizialmente costituita in data 30.7.07 come srl con capitale di euro 10.000 dai soci PAGAIA srl e CIRCOM srl subito dopo trasformata in data 14.9.07 in spa con capitale sociale di euro 1 mln suddiviso in una percentuale del 30% ciascuno in capo ai soci fondatori ed il residuo 40% in capo ai signori Antonio e Giuseppe Boschioli (che peraltro avevano provveduto al versamento dell'intero importo capitale). I medesimi soci subentrati sottoscrivevano poi nel novembre 2007 un prestito obbligazionario per euro 600.000.

L'amministrazione della società veniva affidata ad un CdA composto da tre membri: Montesi Pres., Biesuz (già socio di riferimento di PAGAIA) come AD munito di amplissima procura per la gestione degli affari sociali, Di Francesco (socio e legale rappresentante dell'altro socio CIRCOM); le funzioni di controllo ad un Collegio Sindacale composto dagli altri odierni convenuti Corvace, Colombo e Forcella.

Secondo le risultanze ufficiali della società il primo bilancio di esercizio al 31.12.07 si chiudeva con una perdita di euro 110.000; in data 1.7.08 l'amministratore Biesuz presentava lettera di dimissioni dall'incarico venendo sostituito per cooptazione in data 29.10.08 (nomina Valerio Ventura, non convenuto in giudizio); in data 8.6.09 veniva approvato il bilancio di esercizio al 31.12.08 con una perdita dichiarata di euro 2.538.404 ed un conseguente patrimonio netto negativo stimato in euro 1.638.676; nella medesima occasione, verificata l'indisponibilità dei soci a provvedere alla copertura delle perdite, veniva deliberata la messa in liquidazione della società con nomina a liquidatore di un soggetto estraneo al precedente organo amministrativo nella persona di Francesco Carcano (socio di CIRCOM insieme al Di Stefano); subito dopo si dimetteva, in data 9.6.09, il sindaco Corvace mentre rimanevano in carica gli altri due sindaci inizialmente nominati.

Dopo circa due anni sopravveniva dichiarazione di fallimento, con sent. 19.5.11.

Ai fini di causa pare opportuno ripercorrere innanzitutto i passaggi essenziali della vita della società fino al momento della formale messa in liquidazione (per quanto può reputarsi non contestato in atti) seguendo in gran parte la ricostruzione proposta dall'attore, come di seguito.

*La società era stata costituita al fine di sviluppare in Italia un progetto imprenditoriale basato sulla utilizzazione in via esclusiva di un innovativo sistema di comunicazione e di sistema media facciata o MediaMesh, il quale, sfruttando una particolare tecnologia di illuminazione a led all'interno di cavi in acciaio, poteva essere utilizzato a fini pubblicitari su schermi di grandi dimensioni. In considerazione delle peculiarità dell'emissione luminosa a led e delle caratteristiche strutturali degli schermi "media facciata", in particolare, gli stessi potevano essere installati per lo sfruttamento pubblicitario sulle facciate di edifici garantendo una piena visibilità a distanze considerevoli ma, soprattutto, consentivano anche di "far scorrere" diversi video e immagini sulla medesima superficie, così consentendo il massimo sfruttamento economico della singola installazione. Tale innovativo strumento di comunicazione era stato "importato" dalla Germania da parte di alcuni soci di CIRCOM, i quali, tuttavia, per realizzare il progetto in Italia, avevano necessità di individuare soci finanziatori interessati al progetto che possedessero altresì comprovata esperienza imprenditoriale. A seguito di alcune ricerche, CIRCOM individuava quale possibile socio e manager il dottor Giuseppe Biesuz - noto imprenditore con introduzioni presso il Comune di Milano - il quale aderì alla iniziativa propositagli, dando la propria disponibilità ad investire nel progetto per il tramite della società di*

pagina 3 di 15

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECON CA3 Serial#: 96684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECON CA3 Serial#: 131407





Sentenza n. 13711/2016 pubbl. il 15/12/2016  
RG n. 13835/2014

*famiglia, Pagaia s.r.l. Il dottor Biesuz coinvolgeva inoltre il dottor Filippo Montesi Righetti, azionista e amministratore di Banca Ifigest s.p.a., il quale, in ragione tanto delle competenze manageriali quanto della comprovata esperienza in ambito finanziario, avrebbe consentito di attrarre investitori interessati al progetto Urban Screen.*

Di fatto risulta in atti che già prima della formale costituzione della società i soci CIRCOM e PAGAlA avevano vittoriosamente partecipato (in nome di una costituenda newco) ad una gara d'asta indetta dall'appaltatore dei lavori dell'Arengario in Milano (SCA) per la concessione, previ accordi con l'amministrazione comunale, dell'utilizzo dei ponteggi dei lavori di ristrutturazione a scopo pubblicitario. In data 30.7.07 (la medesima data di costituzione della fallita) Biesuz poteva così sottoscrivere a nome della fallita (formalmente costituita alla medesima data) il relativo protocollo di intesa che prevedeva l'utilizzo dei ponteggi per tutta la durata prevista dei lavori da parte della società (tre anni), peraltro nel limite del 50% della superficie totale, a fronte di un corrispettivo a favore di SCA di euro 120.000 mensili e la messa a disposizione gratuita in favore del comune di un maxi schermo per comunicazioni di carattere istituzionale. La stipula definitiva dei relativi accordi negoziali seguiva quindi nel dicembre 2007. Pochi mesi dopo il medesimo Biesuz concludeva un ulteriore accordo negoziale, questa volta con il comune, per un più ampio utilizzo delle strutture in parola (in questo caso riferito al diretto utilizzo della cd "media facciata") a fronte di un ulteriore corrispettivo mensile pari al 15% del fatturato generato dalla pubblicità sul nuovo spazio a disposizione, con un minimo garantito di euro 70.000 mensili.

Ai fini dello svolgimento dell'attività sociale venivano quindi stipulati sempre dal Biesuz una serie di contratti di consulenza/di collaborazione, innanzitutto con i soci CIRCOM e PAGAlA (questi formalmente ratificati dal CdA), rispettivamente per "gestione contenuti" e "coordinamento attività amministrativo-finanziario, promozione sviluppo commerciale, relazioni istituzionali", poi con soggetti terzi essenzialmente per la gestione delle pratiche inerenti le autorizzazioni comunali nonché la raccolta verifica e ridefinizione del materiale pubblicitario fornito dai clienti (BBO), la commercializzazione degli spazi pubblicitari (BIG SIZE e MAXIMA), ufficio stampa (CARL BYOIR) e successivamente per l'approntamento di campagne pubblicitarie (KINETIC).

Già dalla fine del 2007 emergevano peraltro difficoltà nel fare fronte ai pagamenti nei confronti dei fornitori che venivano man mano aggravandosi nel corso dell'esercizio 2008.

Nella seduta del 14.3.08 il Collegio Sindacale rilevava "a seguito di controlli effettuati, la presenza di alcune operazioni effettuate dall'AD in assenza di poteri, di cui si raccomanda la ratifica da parte del CdA", con riferimento ad un versamento di euro 15.000 per la campagna elettorale MARIANI per il comune di Monza ed euro 5000 per l'Associazione Punto Italia (cena tricolore, festa tricolore) tra settembre e ottobre 2007.

Nel maggio 2008 il socio CIRCOM richiedeva poi chiarimenti in ordine alla gestione della società, con riferimento in particolare al contratto di consulenza BBO, in ragione di paventati timori di sviamento di clientela.

Agli atti di causa risulta quindi lettera di dimissioni a firma dell'AD Biesuz datata 1.7.08.

Il medesimo Biesuz peraltro, ancora alla successiva data del 10.7.08, a seguito di comunicazione della nomina ricevuta all'incarico di Direttore Generale di FERROVIE NORD, interrompeva trattative in corso con VIENORD srl (gruppo FERROVIE NORD) per l'installazione di una nuova "media facciata" nella p.zza Cadorna di Milano. In data 5.9.08 stipulava un contratto di sale e lease back per la cessione della "media facciata" a LOCAT per un importo di 2,5 mln di euro, con successiva riacquisizione della medesima struttura in leasing e pochi giorni dopo rappresentava al CdA (con missiva 19.9.08 in atti) rappresentava al CdA ingenti perdite per euro 900.000 maturate nel corso del primo semestre dell'esercizio.



Sentenza n. 13711/2016 pubbl. il 15/12/2016  
RG n. 13835/2014

Nel frattempo, in una riunione 22.7.08, il Collegio Sindacale evidenziava criticità nelle verifiche e monitoraggio dell'attività amministrativa, raccomandando l'esigenza di *"delineare un sistema di controllo di gestione compatibile con il business aziendale, ma che in ogni caso garantisca il monitoraggio dei principali cicli aziendali"*; nella medesima occasione il Collegio individuava ulteriori operazioni poste in essere dall'AD Biesuz *"in assenza di poteri o previa autorizzazione del CdA"* e in particolare: la riscossione di anticipi per euro 41.000 a titolo di acconti sui compensi deliberati; la stipula di un contratto di noleggio (autovettura ed autista) con CAR SERVER spa; spese effettuate a mezzo di carte di credito aziendali per euro 6.950,77 nonché altri impegni di spesa per un ammontare complessivo di euro 9.646,14 di cui si raccomandava la ratifica *"affinchè la gestione si realizzi nel rispetto della legge e dello statuto"*.

Nel medesimo arco di tempo (come diffusamente evidenziato dall'attore) *"l'assetto organizzativo della società mutava radicalmente..."*.

Tra la fine del mese di settembre e l'inizio del mese di ottobre 2008 il presidente dottor Montesi, dava genericamente atto dell'assenza dell'AD e il c.d.a nominava un direttore generale dotato degli stessi poteri dell'amministratore delegato, ratificava la sottoscrizione del contratto di sale and lease back 5.9.08, attribuiva al presidente dottor Montesi competenze rientranti nella delega a suo tempo conferita al dott Biesuz. Quindi alla successiva riunione del c.d.a. del 29 ottobre 2008 il presidente dottor Montesi rappresentava le ragioni "ufficiali" di tale svolta spiegando che: *"in data 1 luglio 2008 l'amministratore delegato, dr. Giuseppe Biesuz ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato, ma che a causa di un disguido di consegna tale lettera non è stata inviata né al Presidente né al Presidente del collegio"*

Nella medesima seduta del 29.10.08, il CdA provvedeva ad adottare una serie di delibere riguardanti tanto l'operato dell'amministratore delegato quanto i rapporti contrattuali intrattenuti tra la Società e Pagaia. In particolare:

- (i) da un lato, ratificava tutte le operazioni (sopra già richiamate) individuate dal Collegio Sindacale come compiute in assenza di poteri (ratifica nella specie giustificata *"alla luce dell'interna attività svolta dall'Amministratore delegato, in questa fase di start-up della Società, finalizzata all'esame del mercato in cui operare, al fine di cogliere le opportunità esistenti, nonché al fine di stipulare degli accordi strategici per Urban Screen, necessari per continuità aziendale della Società, di medio periodo nonché al rafforzamento della posizione della stessa nel mercato di riferimento"*);
- (ii) dall'altro attribuiva al Presidente Montesi il potere di stipulare sia un accordo transattivo con PAGATA in relazione al contratto di consulenza a suo tempo raggiunto con la società della famiglia Biesuz sia un nuovo accordo di consulenza (con decorrenza dal 1° gennaio 009) con detta società, per un corrispettivo complessivo di euro 100.000,00).

- sul punto pare il caso di osservare fin d'ora che, alla stregua della obiettiva successione dei fatti, tenuto conto delle dichiarazioni rese innanzi al curatore fallimentare e al giudice penale, pare non revocabile in dubbio che alle dimissioni del dott Biesuz si sia pervenuti in realtà all'esito di un articolato percorso transattivo relativo all'insieme dei rapporti intercorsi tra la fallita da un lato, lo stesso Biesuz e la società PAGATA a lui riferibile, con la proposizione dunque di una lettera di dimissioni formalmente datata 1.7.08 ma inequivocabilmente formata in data ampiamente successiva (come espressamente emerge in particolare dalla deposizione Latini prodotta dall'attore), ragionevolmente individuabili in stretta prossimità alla menzionata seduta CdA 29.10.08.

Nel prosieguo non emergevano miglioramenti nell'andamento gestionale e così (come analiticamente evidenziato nelle memorie di parte attrice):

\*nel CdA 17.2.09 il presidente Montesi dava atto delle pesanti difficoltà finanziarie in cui si era venuta a trovare Urban Screen — addebitate al *"momento di forte crisi economica ed in particolare delle crisi"*

pagina 5 di 15

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECONOMICA Serial#: 99884 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECONOMICA Serial#: 131407



Sentenza n. 13711/2016 pubbl. il 15/12/2016  
RG n. 13835/2014

delle affissioni pubblicitarie, fonte principale del fatturato di Urban Screen"— le quali, se non superate, avrebbero imposto una ricapitalizzazione della Società, sottolineava l'esigenza di arrivare ad una ridefinizione degli accordi economici raggiunti per la gestione della cd "media facciata", segnalava il mancato pagamento F24 relativo al mese di gennaio;

\*nei mesi di marzo e aprile 2009 il medesimo CdA prendeva atto che la Società era ormai quasi nella "impossibilità di far fronte a tutti i propri impegni", al punto che il presidente del collegio sindacale si vedeva costretto a constatare la necessità di aumentare il capitale sociale, "ribadendo di porporre l'eventuale rimborso anticipato del prestito obbligazionario a tutte le altre esigenze di sopravvivenza aziendale";

\* nella successiva riunione 5.5.09 dedicata all'esame del bilancio 2008 si dava atto che la Società aveva integralmente perduto il proprio capitale e si deliberava l'immediata convocazione dell'assemblea per l'assunzione dei provvedimenti ex art 2447 cc.

Nel verbale della medesima seduta 5.5.09 si legge altresì che "il Consiglio riferisce che, nel corso dell'esercizio 2008, l'ex AD Biesuz ha tenuto numerose condotte in danno della società" (non espressamente specificate nel documento) che si riteneva opportuno sottoporre all'attenzione dell'Assemblea perché questa valutasse l'opportunità di chiedere un parere professionale circa la possibilità o meno di esperire una azione di responsabilità.

In relazione alle menzionate vicende sociali la procedura attrice ha inizialmente agito nei confronti del cessato amministratore Biesuz a mezzo di costituzione di parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta avviato nei confronti dello stesso. Con successivo atto di citazione in giudizio ha quindi proposto nella presente sede azione di responsabilità nei confronti degli altri amministratori e sindaci della società (ad eccezione dell'amministratore Valerio Ventura nominato in sostituzione del Biesuz nell'ottobre 2008 e del liquidatore Carcano nominato in data 8.6.09) per una pluralità di condotte di asserita mala gestio (comprehensive, ma più numerose, di quelle che risultano contestate al Biesuz nel separato procedimento penale), denunciando in particolare il carattere asseritamente azzardato dell'intero progetto industriale perseguito dalla fallita, essenzialmente addebitando agli odierni convenuti un atteggiamento di acquiescenza/omessa vigilanza/scarsa diligenza rispetto alle iniziative di Biesuz.

Su tale fondamento l'attore ha in particolare avanzato una richiesta risarcitoria pari ad euro 6.193.484,69 puntualmente confermata in sede di memoria 183 n 1 cpc quale propriamente corrispondente alla pluralità di addendi espressamente indicati nell'originario atto di citazione e cioè:

/ "intera differenza tra l'attivo e il passivo fallimentare, il quale ammonta ad euro 5.751.702,48 come da rel. semestrale della Curatela URBAN" (importo che risulta in realtà corrispondente alla totalità dei debiti ammessi allo stato passivo)

/ oltre

(a) le somme distratte dal dottor Biesuz per il complessivo importo di 231.782,21. di cui

(i) euro 94.889,68 a titolo di corrispettivo pagato a Pagaia da parte della Società; (ii) euro 37.694,00 a titolo di pagamenti effettuati a favore di Cattaneo per prestazioni inesistenti, (iii) euro 24.619,22 per i pagamenti effettuati a favore di Car Server s.p.a. a titolo di corrispettivo per l'utilizzazione di macchine di grossa cilindrata da parte di soggetti terzi rispetto a Urban Screen, (iv) euro 17.079,31 relativi alla somme utilizzate dal dottor Biesuz a fini personali, (v) euro 19.500,00 per i pagamenti effettuati a favore del signor Castelluzzi e (vi) euro 20.000,00 per il contributo della campagna elettorale del signor Marco Mariani, il finanziamento della cena organizzata dal partito politico AN e "l'anticipo festa tricolore" e (vii) euro 18.000,00 per la concessione gratuita di spazi pubblicitari al signor Cadeo);

(b) il mancato guadagno relativo al contratto con Vienord, il quale, benché ormai pressoché concluso, non è stato formalizzato per effetto dell'inopinato recesso esercitato in data 10 luglio 2008 dal dottor

pagina 6 di 15

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECONOM CAS Serial#: 96864 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECONOM CAS Serial#: 131407



Sentenza n. 13711/2016 pubbl. il 15/12/2016  
RG n. 13835/2014

*Biesuz, in nome e per conto della Società ma per motivi del tutto personali ed estranei all'interesse di Urban Screen, quantificabile, in via equitativa, nella misura pari al 10% del corrispettivo pattuito, ossia euro 210.000".*

In sede di prima udienza di trattazione 14.10.14, in accoglimento di specifiche eccezioni proposte dai convenuti, il g.i. ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione per difetto di editio actionis, rilevando in particolare *"la genericità delle contestazioni proposte ... per quanto attiene alla specifica indicazione delle condotte addebitate ai convenuti e nesso di causalità rispetto al danno lamentato"*, ed assegnando quindi termine per la rituale integrazione dell'atto nei confronti delle parti costituite e nuova notifica nei confronti dei convenuti rimasti contumaci.

In ottemperanza al menzionato provvedimento del g.i. l'attore ha provveduto nel novembre 2014 a rituale deposito/notifica di atto integrativo della citazione originaria con un'ampia ricostruzione a questo punto dei fatti di causa e degli specifici addebiti proposti nei confronti dei convenuti.

Nell'atto veniva innanzitutto ribadita la medesima richiesta risarcitoria già avanzata nell'originario atto di citazione, sulla base dei medesimi addendi (v pag 77 dell'atto integrativo), ma era anche evidenziato all'interno di tale quadro di riferimento uno specifico titolo di responsabilità à di tutti i convenuti per avere in tesi indebitamente proseguito nella ordinaria attività di impresa in una situazione di già intervenuta perdita del capitale sociale (in tesi maturata già a fine 2007 o, in subordine, giugno 2008 o settembre 2008), con una domanda risarcitoria commisurata sotto tale profilo all'incremento del complessivo disavanzo di euro 5.751.702,48 infine maturato dalla fallita.

I convenuti costituiti da parte loro hanno ribadito le proprie doglianze in tema di asserita genericità delle contestazioni loro rivolte e quindi sollevato eccezioni preliminari di inammissibilità di domande nuove proposte dall'attore con la propria memoria integrativa e in ogni caso di sopravvenuta estinzione per prescrizione dei diritti azionari in giudizio.

Il g.i., alla scadenza dei termini successivamente assegnati ex art 183 cpc, ha ritenuto opportuno rimettere immediatamente la causa al collegio.

Esaminando distintamente le diverse questioni discusse in causa, il collegio osserva quanto segue.

A) sulle eccezioni preliminari sollevate dai convenuti

I convenuti, come sopra anticipato, hanno in particolare (a) ribadito le proprie doglianze in tema di "genericità" delle domande proposte dall'attore anche a fronte dell'atto integrativo depositato; invocato quindi (b) l'inammissibilità di "domande nuove" proposte nell'atto integrativo; eccepito in ogni caso (c) la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei diritti vantati a fronte della notifica dell'atto integrativo della citazione ad oltre cinque anni dalla data dell'8.6.09 di messa in liquidazione della fallita e sostituzione dell'intero organo amministrativo, con deposito di un bilancio che dava conto della integrale perdita del capitale sociale.

A parere del Collegio tutte quante le eccezioni in parola vanno respinte, dovendosi in particolare ritenere che:

(a) l'atto integrativo del giudizio depositato dall'attore propone in realtà una ricostruzione puntuale ed accurata degli addebiti proposti, pienamente idonea a questo punto a consentire il dispiegarsi del rituale contraddittorio tra le parti in ordine al merito vero e proprio dei fatti di causa; in tale contesto una significativa incongruenza pare in verità effettivamente configurabile nella concreta quantificazione del danno ritenuto risarcibile, ma secondo un profilo che in definitiva può piuttosto reputarsi attinente al merito vero e proprio della causa;

pagina 7 di 15

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECONOMICA Serial#: 99684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECONOMICA Serial#: 131407





Sentenza n. 13711/2016 pubbl. il 15/12/2016  
RG n. 13835/2014

(b) le doglianze proposte in relazione alla intervenuta proposizione di “domande nuove” con l’atto integrativo della originaria citazione dichiarata nulla appaiono manifestamente incompatibili con la peculiare fattispecie di cui all’art 164 comma 4 cpc che assume a presupposto l’indeterminatezza dei fatti contestati e proprio per tale motivo esclude la salvezza de “gli effetti sostanziali e processuali” della domanda (invece prevista in relazione alla diversa fattispecie di cui al comma 1° del medesimo articolo): in tal senso proprio e soltanto il nuovo “atto integrativo” vale ad individuare la domanda proposta in giudizio, senza alcun limite a questo punto logicamente prospettabile in relazione all’ampiezza dei poteri dispositivi dell’attore

(in verità ulteriori nuove contestazioni, in relazione ancora alla concreta gestione della liquidità della fallita, sono state evidenziate dall’attore in sede di memoria conclusionale, come tali neppure ricomprese nella finale precisazione delle conclusioni, e queste non possono naturalmente essere prese in considerazione in sede decisoria);

(c1) dalle medesime considerazioni di cui al precedente capo b) discende certo l’impossibilità di fare riferimento alla notifica dell’atto di citazione dichiarato nullo ai fini della interruzione della prescrizione ai sensi dell’art 2943 comma 1°, con gli ulteriori effetti di cui all’art 2945 comma 2°, ma ciò non esclude affatto a parere del collegio che il medesimo atto (recando comunque una precisa indicazione del petitum rivendicato e del titolo giuridico che fin dall’origine si intendeva far valere, insieme con una pur generica contestazione dei fatti addebitati) possa valere ai più limitati fini di “messa in mora” dei destinatari rilevante ex art 2943 comma 4° - sul punto, esattamente in termini, v già Trib. Milano 29.11.03, bene richiamato dall’attore;

(c2) sul medesimo tema deve altresì convenirsi con la difesa di parte attrice laddove richiama il più recente ma ormai adeguatamente consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui *“In materia di illecito civile, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto reale e concreta percezione dell’esistenza e gravità del danno stesso, nonché della sua addebitabilità ad un determinato soggetto, ovvero dal momento in cui avrebbe potuto avere tale percezione usando l’ordinaria diligenza.* (così da ultimo Cass 4899/16; v in origine SS.UU 576/08), secondo principio di diritto che appare pienamente pertinente in relazione alla fattispecie concreta in esame a fronte della manifesta non coincidenza nel caso di specie tra il momento di pubblica evidenziazione della situazione di perdita integrale del capitale sociale (a seguito del deposito del bilancio di esercizio 2008) e quello invece della possibile “scoperta” delle condotte qui contestate in termini di mala gestio, di per sé non evincibili dai documenti di bilancio depositati e invece effettivamente individuabili solo a seguito di un diretto esame dei libri e delle scritture sociali quale reso possibile (dal punto di vista dei creditori) solo dall’apertura della procedura fallimentare.

B) sul merito delle contestazioni proposte

Nel menzionato atto integrativo della originaria citazione a giudizio parte attrice ha precisato come di seguito gli addebiti proposti nei confronti dei convenuti (v pag 28 dell’atto).

“... ”

*In un crescendo di gravità senza pari, infatti, gli odierni convenuti si sono resi responsabili:*

(i) *per aver deliberato - sulla base di un set informativo ex ante carente e lacunoso - operazioni del tutto imprudenti, avventate, prevedibilmente dannose per la Società e il suo ceto creditorio, irrazionali da un punto di vista economico, contrarie ai più basilari principi della scienza dell’economia aziendale, sproporzionate rispetto alla consistenza patrimoniale di Urban Screen e alle sue capacità reddituali (attuali e prospettive);*

(ii) *per essersi disinteressati della gestione di Urban Screen, rimettendola esclusivamente nelle mani dell’amministratore delegato, dottor Biesuz, che è stato libero di agire indisturbato, ponendo in essere plurime condotte distrattive in tutto danno di Urban Screen e del suo ceto creditorio;*

pagina 8 di 15



Sentenza n. 13711/2016 pubbl. il 15/12/2016  
RG n. 13835/2014

- (iii) per aver deliberato e attuato operazioni in palese conflitto di interesse, sicuramente dannose per la Società e poi rivelatesi (almeno in parte) addirittura inesistenti;
- (iv) per non essere intervenuti nei confronti del dottor Biesuz, una volta venuti a conoscenza delle attività illecite dal medesimo poste in essere, lasciando ancora una volta amministratore delegato libero di reiterare le medesime condotte distrattive in danno della Società e del suo ceto creditorio;
- (v) per quanto avvenuto in occasione delle dimissioni del dottor Biesuz dalla carica di amministratore della Società (1° luglio 2008), allorché i dottori Di Stefano e Montesi Righetti, con la complicità (quantomeno) del dottor Russo Corvace e nell'inerzia degli altri componenti del collegio sindacale, anziché allontanare immediatamente il dottor Biesuz dalla Società o, comunque, espletare le necessarie formalità al competente registro delle imprese, non solo hanno consentito al dottor Biesuz di risolvere indisturbato un contratto la cui esecuzione era di vitale importanza per la Società o di dismettere il suo principale asset produttivo, ma hanno addirittura cercato di "insabbiare" le condotte del dottor Biesuz, preferendo addirittura pagare a quest'ultimo una esorbitante quanto ingiustificata "buona uscita", anziché agire con fermezza e rapidità nei suoi confronti per tutelare la Società e il suo ceto creditorio;
- (vi) per aver ingiustificatamente protratto l'assunzione dei provvedimenti di cui all' art. 2447 cc. per almeno 8 mesi dando corso, nel medesimo periodo, ad avventate e scomposte attività tutt'altro che conservative, facendo letteralmente sparire, in poco meno di 3 mesi, la consistente liquidità (di oltre 2,5 milioni di euro) derivante dall'alienazione del suo unico asset produttivo.

...”.

A parere del Collegio devono reputarsi pienamente fondati (nei termini di cui appresso) gli addebiti sub iii) e vi) e invece da rigettare le domande formulate in relazione alle ulteriori contestazioni proposte.

Al riguardo si osserva quanto segue.

°capo i)

Proprio per questa parte occorre innanzitutto evidenziare la palese incongruenza logica in cui cade l'attore nella formulazione della propria richiesta risarcitoria (che già segnava l'originario atto di citazione in giudizio dichiarato nullo dal g.i. e che non è stata poi sanata nel successivo atto integrativo) laddove in diritto invoca l'ammissibilità di una condanna risarcitoria commisurata all'intero "deficit fallimentare" ma in concreto pretende poi di fare riferimento al solo ammontare dei "debiti" risultanti a carico della società (peraltro sulla base dello stato passivo formato in corso di procedura, dunque all'esito di un procedimento cui tutti gli odierni convenuti sono rimasti estranei), senza neppure tenere conto che la relativa situazione patrimoniale è quella in realtà venuta a formarsi a seguito di una liquidazione protrattasi per quasi due anni e gestita da un soggetto terzo (a conforto della propria prospettazione l'attore ha depositato le domande di insinuazione al passivo, ma prive della documentazione giustificativa di supporto e così nella stragrande maggioranza dei casi non è neppure possibile rilevare la data di formazione dei crediti in parola; in alcuni casi risulta invece per tabulas la riferibilità del credito ammesso alla gestione della fase liquidatoria).

Venendo invece più propriamente al merito della contestazione proposta occorre prendere atto che questa riguarda propriamente il concreto avvio del "progetto Arengario" secondo determinazione reputata "azzardata" e addirittura "irrazionale".

In tal senso la prospettazione di parte viene ad investire il merito vero e proprio della gestione sociale e rinvia dunque al più generale problema dei limiti in cui possa reputarsi consentito un sindacato giurisdizionale in materia. La questione risulta in realtà particolarmente delicata nella vicenda in esame, giacché non si discute affatto di una mera scelta unilaterale di amministratori in carica nell'ambito di una più ampia attività di gestione ma piuttosto del progetto su cui e per cui la società

pagina 9 di 15

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECON CA3 Serial#: 96684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECON CA3 Serial#: 131407



Sentenza n. 13711/2016 pubbl. il 15/12/2016  
RG n. 13835/2014

risulta espressamente costituita (dare corso alla gara d'asta relativa ai lavori dell'Arengario già aggiudicata dai soci promotori), dunque secondo un progetto che per un verso era stato ritenuto pienamente soddisfacente sia dall'appaltante SCA che dal Comune di Milano, dall'altro aveva poi ricevuto una significativa validazione di mercato, giacchè proprio in funzione di tale progetto (a gara già vinta) aveva ricevuto il significativo e indispensabile apporto finanziario dei nuovi soci (i figli Boschioli, che avevano provveduto al versamento dell'intero capitale iniziale di un milione di euro, ma attribuendone addirittura il 60% ai soci promotori in riconoscimento del loro apporto progettuale e operativo) così che il sindacato giurisdizionale di cui si discute non risulta limitato alla condotta degli amministratori ma arriva piuttosto ad investire le valutazioni proprie dei soci riguardo ad un rischio di impresa direttamente assunto ovvero la stessa causa (in concreto) del contratto di società.

In tal senso pare significativo che nel separato procedimento penale per bancarotta fraudolenta proposta nei confronti dell'AD Biesuz (cui sovente proprio l'attore ritiene di poter fare riferimento), in cui pure sono state contestate non solo condotte propriamente "distrattive" ma anche scelte gestorie reputate prive di seria giustificazione, l'unico addebito proposto sotto tale profilo riguarda soltanto la stipula del contratto integrativo dell'aprile 2008 e non anche l'avvio dell'intera operazione Arengario che è qui in discussione – senza peraltro che al riguardo alcuna ulteriore ed autonoma iniziativa sia stata assunta dalla procedura nei confronti del Biesuz, pure indicato come assoluto protagonista dell'intera vicenda. Rimanendo dunque, doverosamente, nei margini stretti di sindacato che possano correttamente reputarsi riservati all'organo giurisdizionale, e necessariamente secondo giudizio ex ante, si osserva quanto segue.

\*Sotto un profilo di "capitalizzazione" della società si deve rilevare che l'intera operazione risulta avviata sulla base di un business plan elaborato da un soggetto terzo che prevedeva un investimento iniziale di circa 2,5 mln di euro (v doc 10 allegato dall'attore) in relazione al quale poteva indiscutibilmente reputarsi adeguato l'investimento di mezzi propri effettuato dai soci per euro 1 mln a titolo di capitale (oltre ulteriore importo di euro 600.000 a titolo di prestito obbligazionario).

\* In realtà, partendo dal menzionato business plan, fin dall'origine si poneva piuttosto un obiettivo problema di carattere "finanziario" (una esigenza di accesso a finanziamento-terzi di medio periodo) che indubbiamente avrebbe richiesto adeguata attenzione e cautela. Proprio sotto tale profilo, alla luce della articolata ricostruzione proposta dall'attore con l'atto integrativo della originaria citazione a giudizio, potrebbe in effetti ragionevolmente ipotizzarsi una condotta "imprudente" degli amministratori nell'aver avviato la concreta esecuzione del progetto, con l'assunzione di gravosi impegni di spesa (gli ingenti costi capitalizzati che compaiono nel bilancio 2007), contando, per la parte eccedente i mezzi messi a disposizione dei soci, unicamente su crediti a breve termine.

Ma in ottica risarcitoria il punto centrale rimane pur sempre l'esigenza di puntuale accertamento di un effettivo nesso di causalità tra inadempimento ipotizzato e danno in concreto lamentato (in questo caso l'intero dissesto maturato) e, sotto il profilo ora in esame, un nesso di tal fatta non pare affatto ravvisabile nel caso di specie giacchè alla dichiarazione di insolvenza non si arriva in ragione di una divaricazione temporale tra uscite (immediate) ed entrate (dilazionate), come tale astrattamente superabile attraverso una temporanea disponibilità di credito, ma piuttosto in ragione di una strutturale divaricazione tra costi (rilevanti) e ricavi (rivelatisi insufficienti) - come del resto insistentemente evidenziato proprio dall'attore – così che l'evidenziata carenza viene in realtà ad incidere non già sulla determinazione del dissesto ma solo sulla identità (ovviamente irrilevante ai presenti fini) dei creditori rimasti insoddisfatti.

\* In tal senso la questione centrale da affrontare è proprio quella di una adeguata valutazione, ex ante, dello stesso "rischio di impresa", nella specie l'affidabilità del business plan di partenza.

pagina 10 di 15

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECONOM CAS Serial#: 96684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECONOM CAS Serial#: 131407



Sentenza n. 13711/2016 pubbl. il 15/12/2016  
RG n. 13835/2014

Sul punto, al di là della nettezza della aggettivazione utilizzata, nella prospettazione di parte attrice manca in realtà una effettiva valutazione ex ante della sostenibilità del progetto iniziale, mentre nessuno dei concreti elementi di giudizio invocati, per quanto di obiettiva delicatezza, appare davvero risolutivo ai fini del giudizio, atteso che:

/ l'avvenuto rinvenimento nella documentazione sociale di un business plan in cui risulta "oscurata" l'indicazione di fonti e cifre dei ricavi attesi (in relazione a offerte ricevute da fornitori per le quali esiste un Accordo di Confidenzialità) non vale affatto a provare che i convenuti non fossero stati a conoscenza dei dati "oscurati" (come dagli stessi puntualmente rivendicato), tanto più che nell'ambito del distinto procedimento penale (v. dichiarazioni Biesuz depositate proprio dall'attore) risulta espressamente dedotto e in alcun modo contestato l'intervenuto sequestro in sede penale di una ulteriore versione, in questo caso completa, del medesimo documento;

/ le dichiarazioni rese dal Biesuz nel corso del giudizio penale a suo carico in ordine ad una radicale inadeguatezza dell'originario programma di lavoro (cui l'attore pretende di attribuire particolare rilevanza), ben lungi dall'assumere carattere confessorio, appaiono in realtà manifestamente rispondenti ad una specifica esigenza difensiva, a fronte di una contestazione di "cagionamento del fallimento" che in quella sede (come già in precedenza evidenziato) era stata proposta in relazione non già all'intera "operazione Arengario" ma solo alla successiva stipula dell'accordo integrativo con il Comune dell'aprile 2008: in tal senso è di tutta evidenza come la "denuncia" dell'inadeguatezza del programma originario per "l'imputato Biesuz" valeva a giustificare (come "necessitata" dalle circostanze) quell'unica scelta "gestionale" che in sede penale gli veniva contestata titolo di reato doloso;

/ più in generale tutte le dichiarazioni richiamate dall'attore (quelle rese da Biesuz come dagli altri amministratori in sede penale o direttamente al curatore fallimentare, ivi comprese quelle rese da quel Francesco Carcano che ha solo successivamente assunto l'incarico di liquidatore della fallita ma che fin dall'inizio era investito di un ruolo di assoluto rilievo nelle vicende sociali quale socio di riferimento, con la moglie, del socio promotore CIRCOM), al di là di un ovvio interesse in causa a marcare reciproche contrapposizioni, ben lungi dal fornire concreto supporto alla contestazione di parte attrice di una radicale e originaria "irrazionalità" del progetto perseguito, non fanno che riconoscere il fallimento dell'originario programma di lavoro a fronte della constatazione, ex post, di uno scarto rilevante del rapporto costi/ricavi rispetto alle iniziali previsioni (peraltro in un arco temporale che, notoriamente, ha effettivamente conosciuto un crollo verticale, improvviso, impreveduto ed imprevedibile, degli investimenti in campo pubblicitario, riducendo drasticamente il mercato di riferimento della fallita).

capo vi)

Per questa parte l'attore ha dedotto una situazione di perdita integrale del capitale sociale già alla fine dell'esercizio 2007, in subordine a giugno o settembre-ottobre 2008, invocando al riguardo l'eventuale conferimento di apposita CTU per un pieno accertamento sia della effettiva data del venir meno dei requisiti minimi di capitale, sia delle perdite successivamente maturate dalla società, comunque formulando (ancora una volta) una richiesta risarcitoria pari alla totalità dei crediti ammessi al passivo. Anche sotto tale profilo è dunque innanzitutto da rilevare l'incongruenza di una tale pretesa risarcitoria rispetto alla contestazione proposta, laddove, da un lato, mostra di confondere "debiti" e "perdite", dall'altro propone incomprensibile riferimento alla situazione debitoria rilevata non già alla data di messa in liquidazione della società ma a quella della successiva dichiarazione di fallimento ben due anni dopo, all'esito come detto di una prolungata fase di liquidazione gestita da un terzo. Sotto diverso profilo è altresì da rilevare come la richiesta di conferimento di CTU non è stata accompagnata dalla parte dalla produzione delle scritture contabili necessarie allo scopo, così da rendere evidentemente impossibile il relativo accertamento a fronte delle ormai maturate preclusioni istruttorie.

pagina 11 di 15

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECONOMICA Serial#: 96664 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECONOMICA Serial#: 131407





Sentenza n. 13711/2016 pubbl. il 15/12/2016  
RG n. 13835/2014

Ciò nonostante il Collegio ritiene che la (pur limitata) documentazione prodotta in atti consenta comunque di far ritenere pienamente provato l'addebito proposto dall'attore (con un conseguente credito risarcitorio fondatamente azionato in questa sede) nei limiti di cui appresso, con riferimento all'ultimo quadrimestre dell'esercizio 2008.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Come detto in principalità l'attore ha ritenuto di poter rilevare una situazione di perdita integrale del capitale sociale già in chiusura dell'esercizio 2007 (ufficialmente chiuso con una perdita dichiarata di euro 110.000 e dunque con patrimonio netto di euro 890.000) segnalando "molteplici profili di inverosimiglianza del bilancio 2007" e in particolare ritenendo che:

1) appaiono inverosimili e palesemente sovrastimate le voci "ricavi" (per oltre 250 mila euro) e la voce "crediti" (per oltre 400 mila euro), ciò avuto riguardo al fatto che il primo contratto commerciale della Società risale al dicembre 2007.

2) senz'altro sottostimata, poi, è la voce "costi della produzione per servizi", pari a circa 280 mila euro, in quanto non tiene in considerazione, ad esempio, (i) dei costi per l'acquisto della media facciata (si ricordi, sul punto, che nell'autunno del 2007, la Società aveva sostenuto un costo di 1 milione di euro per il pagamento della prima rata di prezzo della media facciata); (ii) dei rilevanti costi sostenuti dalla Società nell'autunno 2007 per far fronte ai problemi di installazione della media facciata, (iii) dei costi derivanti dall'esecuzione dei contratti con Pagala e Circom".

In simili termini la prospettazione di parte deve reputarsi manifestamente infondata, atteso che:

\* le spese sostenute per la "media facciata" risultano (ovviamente e legittimamente) tra i costi capitalizzati tra le "immobilizzazioni";

\* gli assunti relativi ad una asserita sovrastima dei ricavi e mancata contabilizzazione dei costi CIRCOM e PAGALA sono formulati in maniera semplicemente apodittica e appaiono addirittura inconcepibili da parte di un soggetto che si trova nella concreta disponibilità delle scritture contabili e tuttavia da un lato mostra di non averle esaminate (limitandosi a generiche dichiarazioni di "inverosimiglianza" in materia di ricavi, ad una mera "affermazione" invece in materia di costi) e dall'altro neppure le produce, così da non consentire una mirata verifica sul punto; in ogni caso tutte quante le menzionate contestazioni, quand'anche fondate, risulterebbero aritmeticamente insufficienti a determinare una situazione di perdita dei requisiti minimi di capitale a fronte del patrimonio netto comunque residuo (a partire dal dato ufficiale di euro 890.000).

A parere del Collegio deve invece reputarsi senz'altro fondata la contestazione di parte con riferimento alla seconda metà dell'esercizio 2008.

Invero il bilancio ufficiale 2008 (predisposto e approvato dagli odierni convenuti) registra una perdita nell'intero esercizio pari addirittura ad euro 2.538.404 mentre la lettura del conto economico, con la relativa nota integrativa, consente di rilevare come la maggior parte di tale perdita risulti conseguente alla ordinaria attività di gestione corrente, secondo un andamento ragionevolmente presumibile come sostanzialmente costante. Dal medesimo bilancio emerge d'altro canto che l'unica eccezione di rilievo ad una tale prospettazione è quella relativa alla menzionata cessione della cd media facciata in data 5.9.08, che ha di per sé comportato una minusvalenza di euro 599.717 (come da voce "oneri diversi di gestione" in nota integrativa) ma è di tutta evidenza allora che proprio tale operazione da un lato implicava fin da allora un drastico abbattimento dei requisiti di patrimonio della società, dall'altro evidenziava la piena consapevolezza della gravità della situazione da parte degli organi sociali, atteso che si trattava della ricerca di liquidità attraverso la dismissione del principale bene produttivo della società nonostante i maggiori costi che tale scelta avrebbe comportato per il futuro in ragione dell'esigenza di pagamento dei canoni di leasing.

A puntuale conferma di tali valutazioni (in punto sia di sopravvenuta carenza dei requisiti di patrimonio, sia di piena consapevolezza della situazione da parte degli organi sociali) sta la

pagina 12 di 15

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECONOMICA Serial#: 96684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECONOMICA Serial#: 131407



Sentenza n. 13711/2016 pubbl. il 15/12/2016  
RG n. 13835/2014

comunicazione e-mail 17.9.08 dal dottor Biesuz ai dottori Montesi Righetti e Russo Corvace in cui si dava apertamente atto di una perdita al 30 giugno 2008 di euro 900.000.00 euro, tale da rendere *"del tutto evidente che quindi la società è nella situazione di dover convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci, senza indugio, per i provvedimenti conseguenti ex art. 2447 del cc"*.

Non par dubbio dunque che presumibilmente già dal luglio o al più tardi agosto 2008 tutti i membri degli organi sociali erano pienamente consapevoli della ormai sopravvenuta perdita dei requisiti minimi di capitale (o quanto meno avrebbero dovuto esserlo, secondo principi di ordinaria diligenza, tenuto anche conto della situazione di grave difficoltà operativa in cui la fallita già versava addirittura dalla fine dell'esercizio precedente che avrebbe dunque richiesto un attento e continuo monitoraggio dell'andamento dei conti) e come tale legittimamente chiamati a rispondere in questa sede delle "perdite" ulteriori successivamente maturate dalla società in conseguenza della protratta attività ordinaria di impresa.

In punto quantificazione del danno un computo agevole (e assolutamente incontestabile da parte dei convenuti) è quello che emerge dal bilancio ufficiale 2008 approvato dagli stessi, detraendo dalla perdita complessiva di euro 2.538.404 l'intero importo della minusvalenza realizzata con la cessione della "media facciata" (quale operazione straordinaria che presumibilmente avrebbe avuto i medesimi effetti anche in sede liquidatoria), la perdita "dichiarata di euro 900.000 già maturata al 30.6.08 (come da e-mail 19.9.08 cit.) e ancora, in via prudenziale, una quota di un terzo dell'intero residuo quale riferibile ai mesi di luglio e agosto 2008 – così in relazione a perdite ulteriori per il periodo settembre – dicembre 2008 stimabili in un totale non inferiore ad euro 692.458,00

(nel caso di specie, a parere del collegio, non parrebbe invece corretto pretendere di scomputare dal relativo importo ulteriori voci di costo, quali in tesi inevitabili anche in fase liquidatoria, a fronte della ulteriore prosecuzione successiva dell'intera attività e poi di una fase liquidatoria protrattasi per quasi due anni).

In astratto l'importo risarcitorio così computato potrebbe evidentemente reputarsi suscettibile di ulteriore incremento in ragione di eventuali "perdite" maturate dalla società nel successivo primo semestre 2009 ma per questa parte ogni valutazione risulta inevitabilmente preclusa dalla totale carenza di elementi documentali su cui ancorare un eventuale giudizio: sotto il profilo innanzitutto del positivo accertamento di perdite ulteriori e dunque della prova della configurabilità di un effettivo danno risarcibile ulteriore; sotto il profilo in ogni caso di una adeguata quantificazione della responsabilità risarcitoria eventualmente accertata, nella ritenuta impossibilità di fare ricorso nel caso di specie a criteri di liquidazione latamente equitativi in una situazione in cui la carenza di prova discende propriamente non già da particolari difficoltà di accertamento ma piuttosto dal mancato assolvimento di oneri di prova propri dell'attore, che per questa parte (come già sopra evidenziato) si è limitato a documentare la totalità dei "debiti" infine ammessi al passivo (dunque muovendo da un riferimento assolutamente incongruo e per di più senza alcuna allegazione e/o prova in ordine alla collocazione dei fatti economici generativi delle relative poste, talora addirittura comprendendo debiti formati in fase liquidatoria, come occasionalmente verificabile dal testo di alcuni più dettagliati ricorsi di insinuazione al passivo prodotti in atti).

capo iii)

Per questa parte vengono essenzialmente in rilievo gli accordi negoziali stipulati con la società PAGATA direttamente riferibile al Biesuz, prima nel settembre 2007 e poi nell'estate 2009, quali relativi (secondo parte attrice) il primo ad incombenze già ricomprese nell'incarico (ampiamente remunerato) conferito all'AD Biesuz, il secondo stipulato in un momento già successivo alla perdita dei requisiti di capitale e comunque privo di qualunque effettivo interesse per la società.

Nella specie le censure così formulate dall'attore possono reputarsi puntualmente riscontrate dalle diverse dichiarazioni depositate in atto, rese sia dai medesimi convenuti che da soggetti terzi innanzi al curatore fallimentare o nell'ambito del giudizio penale. Nessun dubbio d'altro canto sulla effettiva

pagina 13 di 15

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECONOMICA Serial#: 96684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECONOMICA Serial#: 131407



Sentenza n. 13711/2016 pubbl. il 15/12/2016  
RG n. 13835/2014

responsabilità al riguardo di tutti gli amministratori in carica avendo: in relazione al primo contratto provveduto a formale ratifica prima della sua concreta esecuzione; in relazione al secondo concordato ab origine in ordine alla stipula.

A parere del collegio la domanda deve essere dunque accolta, peraltro nel limite delle spese effettivamente sostenute dalla fallita stante la mancata insinuazione al passivo del residuo credito astrattamente conseguente ai contratti stipulati (anche in virtù degli accordi transattivi conclusi in sede di dimissioni del Biesuz), dunque per un importo complessivo di euro 51.968,30 quale risulta dai bonifici bancari 28.11.07, 18.3.08, 9.5.08 e 21.5.08 documentati dall'attore con all. 59 (risulta in realtà ulteriore bonifico per euro 24.000 ma in data 3.11.08 e dunque relativo a pretesa risarcitoria già soddisfatta con l'accoglimento della domanda di cui al capo vi).

capi ii, iv e v):

In relazione a tutte le altre contestazioni si osserva che:

/ a prescindere da ogni profilo di eventuale responsabilità soggettiva, non pare in realtà di poter effettivamente ravvisare un danno risarcibile in relazione agli addebiti relativi a:

\*riscossione da parte del Biesuz di un importo di euro 41.000 nel corso del primo semestre 2008, trattandosi di (mera) quota parte di maggiori emolumenti ritualmente deliberati dall'assemblea, a fronte di incombenze gestionali obiettivamente di notevole delicatezza (anche a fronte dei rilievi svolti appena poco sopra in relazione al contratto 2007 con PAGALA);

\*vicenda VIENORD giacchè in tal caso non si tratta affatto della disdetta di un contratto già concluso o "sostanzialmente" già concluso (come parrebbe pretendere l'attore) ma piuttosto della mera interruzione di una trattativa in corso (peraltro in ragione di possibili profili di conflitto di interesse obiettivamente delicati), che avrebbe in ogni caso richiesto un formale assenso da parte del Comune (in ragioni di peculiari interessi di natura pubblicistica coinvolti) che non è mai stato concesso;

/ in relazione invece alle ulteriori contestazioni formulate in tema di indebito utilizzo di liquidità sociale per finalità estranee all'interesse sociale, quali già sopra espressamente menzionate (euro 37.694,00 a favore di Cattaneo per prestazioni inesistenti; euro 24.619,22 per i pagamenti effettuati a favore di Car Server s.p.a. per l'utilizzazione di macchine di auto di grossa cilindrata da parte di soggetti terzi rispetto a Urban Screen; euro 17.079,31 relativi alla somme utilizzate dal dottor Biesuz a fini personali, (v) euro 19.500,00 per i pagamenti effettuati a favore del signor Castellozzi; euro 20.000,00 per il contributo della campagna elettorale del signor Marco Mariani, il finanziamento della cena organizzata dal partito politico AN e "l'anticipo festa tricolore"; euro 18.000,00 per la concessione gratuita di spazi pubblicitari al signor Cadeo), si deve rilevare che:

\*si tratta di iniziative personali assunte dal dott Biesuz nell'esercizio di poteri di spesa a lui conferiti, che non sono passate attraverso il CdA e relative ad importi unitari obiettivamente modesti;

\*in tal senso nel caso di specie la denuncia di una complessiva inadeguatezza degli assetti organizzativi della società così come del dovere degli amministratori di "agire informati" finisce in realtà, a parere del collegio, per riproporre una fattispecie di responsabilità per "omesso controllo" (di fatto una sorta di vera e propria "responsabilità oggettiva") deliberatamente rifiutata dalla riforma del 2003 con l'abrogazione della generale previsione di cui al previgente art 2392 comma 2° cc ;

\* pare dunque da escludere la possibilità di ravvisare un effettivo nesso di causalità tra i danni lamentati e la condotta (di eventuale "reazione successiva") degli odierni convenuti tenendo conto in particolare di: brevità dell'arco temporale in cui si sono svolti gli accadimenti in parola, presto concluso con le dimissioni presentate dal Biesuz (in tutta evidenza all'esito di un complesso accordo transattivo); comprensibile interesse di amministratori e soci della fallita ad una definizione non contenziosa dei rapporti con un personaggio che poteva vantare solidi legami con l'amministrazione comunale, peraltro implicante anche una rinuncia di PAGALA alla percezione dei compensi concordati

pagina 14 di 15

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECONOMICA Serie#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECONOMICA Serie#: 131407



Sentenza n. 13711/2016 pubbl. il 15/12/2016  
RG n. 13835/2014

con l'iniziale contratto 9/07; piena conservazione (soprattutto) della possibilità di esercizio della azione di responsabilità nei confronti del Biesuz, quale in effetti puntualmente esercitata dalla procedura senza alcun pregiudizio in concreto conseguente al tempo decorso.

Alla stregua di tutte le considerazioni così proposte il collegio ritiene pertanto di dover accogliere la domanda di parte attrice di condanna di tutti i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di un importo capitale di euro 744.426,30. Trattandosi di debito di valore che può reputarsi accertato alla data del fallimento (19.5.11), sulla somma predetta, fino alla data del deposito della sentenza odierna, deve essere calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e devono essere computati gli interessi c.d. compensativi ex art. 1226 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.) nella misura – ritenuta equa da questo Tribunale - degli interessi legali. Per evitare duplicazioni di risarcimento (Cass. Sez. Un. 1712/1995) gli interessi andranno applicati sulla somma rivalutata di anno in anno dalla data dell'illecito alla data della pronuncia. Infine sulla somma così definita spettano gli interessi di mora nella misura legale dalla data della pronuncia al saldo effettivo.

In relazione infine alle domane trasversali di accertamento delle specifiche quote di responsabilità riferibili ai singoli convenuti, nei rapporti interni tra loro, il Tribunale ritiene infine che, in relazione agli specifici capi e limiti cui è riferita la pronuncia di condanna quale riferibile ad elementi di conoscenza comuni e a conseguenti responsabilità concorrenti (direttamente gestionali per gli amministratori, di doveroso controllo per i sindaci), non sia ravvisabile nel caso di specie alcuna possibilità di operare qualsivoglia distinzione rilevante ex art 1298 cc.

Alla soccombenza segue condanna di tutti i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore, che si liquidano come da dispositivo nel limite del 50% dell'importo astrattamente commisurabile in relazione alle domande accolte, tenendo conto della (parziale) soccombenza della medesima parte in relazione alle ulteriori richieste risarcitorie e avanzate.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

in parziale accoglimento delle domande proposte dall'attore

\*condanna tutti i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore dell'importo complessivo di euro 744.426,30 oltre interessi dal dovuto al saldo come da motivazione;

\*condanna altresì i medesimi convenuti, in solido tra loro, alla rifusione di spese di lite nei confronti dell'attore, che si liquidano in euro 1.466,00 per c.u. ed euro 20.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa.

Così deciso in Milano, 20.10.16

Il Presidente  
dott. Vincenzo Perozziello

pagina 15 di 15

